

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3781

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori OCCHIPINTI, DI PIETRO, CIONI
e MAZZUCA POGGIOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1999

Disciplina dell’introduzione dell’istituto
del reddito minimo di inserimento

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento e in via sperimentale, la previsione della possibilità di corrispondere a talune condizioni e solo in alcuni comuni scelti come aree di sperimentazione un reddito minimo di inserimento (RMI), ai soggetti che rientrano in particolari caratteristiche di bisogno delineate dallo stesso decreto.

Si è trattato della prima timida comparsa di una misura atta a far fronte ai crescenti fenomeni di povertà e di esclusione dal lavoro che negli ultimi decenni hanno avuto diffusione anche nel nostro Paese. A parere dei senatori proponenti, la limitatezza della previsione del decreto sopra citato non è giustificata sotto molti punti di vista.

Intanto, la necessità di una sperimentazione limitata si giustificherebbe se non esistessero a livello internazionale esperienze già affermate di corresponsione di varie forme di reddito minimo sociale (come quello di inserimento e di cittadinanza). Tali esperienze invece esistono, datano da diversi anni, e - effettuate in Paesi dalla struttura sociale, economica e giuridica molto simile a quella italiana - consentono di compiere valutazioni sul campo degli effetti del reddito minimo di inserimento, probabilmente ben più precise di quanto non possa fare la sperimentazione in alcuni comuni e per un periodo limitato, prevista dal decreto n. 237 del 1998.

Ma il motivo principale che spinge a non considerare sufficiente una introduzione di carattere sperimentale, è l'urgenza di un ormai improrogabile intervento generalizzato che sappia affrontare i fenomeni di povertà e di disagio economico. E questo sotto il duplice aspetto delle legittime aspettative di condizioni di vita di ogni persona e di mi-

sura delle stesse, per contrastare a livello generalizzato la perdita di potere d'acquisto subita dalle fasce economicamente più sfavorite della popolazione, pena una persistente stagnazione delle possibilità di sviluppo del mercato interno.

Nei Paesi avanzati, di fatto già oggi una parte variamente consistente del reddito individuale non consiste in prestazioni economiche direttamente discendenti da controprestazioni di carattere lavorativo. I trasferimenti di carattere monetario alle famiglie (dall'assistenza, alla previdenza, alla stessa compartecipazione mediante interessi al debito pubblico) e quelli di carattere materiale (prestazioni sociali, sanitarie, servizi di trasporto a tariffe agevolate e quant'altro sia stato introdotto nelle varie fasi di sviluppo dello stato sociale), nonostante le restrizioni che dagli anni ottanta molti Paesi hanno voluto dare al ruolo sociale delle istituzioni per ragioni di contenimento dei costi, continuano a costituire una parte importante del reddito reale di ogni cittadino. Da questo punto di vista occorre sgombrare il campo da ogni eventuale preventiva remora che veda nella distribuzione generalizzata di reddito slegato da prestazioni lavorative attive una misura impensabile nell'economia di mercato o di tipo puramente assistenzialistico.

Eppure il dibattito italiano sembra ancora attardarsi su considerazioni del tipo sopra ricordato, mentre in altri Paesi, sulla base delle esperienze fatte, il dibattito politico ed anche accademico si va spostando verso la definitiva separazione della partecipazione al reddito dal valore-lavoro e il suo aggancio piuttosto ad un concetto più generalizzato di valore-tempo, inteso come partecipazione di ogni soggetto alla comunità a prescindere dalla sua possibilità (spesso in-

dipendente in quanto tale dalle sue scelte), di concorrere alla formazione della ricchezza nazionale.

Ma senza bisogno di richiamare qui i termini di questo dibattito, sarà sufficiente, per indicare il ritardo con cui in Italia si giunge a trattare il tema, ricordare come siano numerosi i Paesi europei ed extraeuropei in cui esistono dispositivi assimilabili ad un reddito minimo di inserimento.

Ad esempio nel Regno Unito esiste dal 1966 un sistema di prestazione complementare (*supplementary benefits*), versata a tutti coloro il cui reddito sia inferiore a una certa soglia. Tale prestazione svolge quindi un ruolo simile ad un minimo garantito, ed ha coinvolto, fino ad una recente riforma che ne ha ridotto la portata, circa sette milioni di beneficiari.

In Francia il *revenu minimum d'insertion* è stato introdotto con legge nel 1988 con il duplice obiettivo di assicurare un reddito minimo alle fasce povere della popolazione e di offrire loro una possibilità di inserirsi o reinserirsi nella vita attiva.

In Germania un milione circa di famiglie riceve l'«aiuto corrente per i bisogni, vitali», variabile secondo i *Länder*, i quali completano l'aiuto offerto dallo Stato federale. In Belgio il *minimum de moves d'existence* (*minimex*) esiste dal 1974. Si tratta di una prestazione locale, finanziata dallo Stato al 50 per cento, destinata a chi è in cerca di occupazione e di importo limitato; di fatto riguarda un numero ristretto di beneficiari. In Irlanda una «allocazione complementare d'aiuto sociale» viene versata a circa 20.000 famiglie.

Negli Stati Uniti, senza che si possa parlare di reddito minimo in senso stretto, una serie di programmi d'assistenza sono stati messi in opera a partire dal 1964: buoni alimentari (*food stamps*), aiuto alle famiglie con prole (AFDC), assicurazione sociale (*medicaid*), supplemento di reddito per le persone anziane o handicappate, (*supplementary security income*), così come aiuti attribuiti più o meno frequentemente alle famiglie il cui reddito è inferiore a una «so-

glia di povertà», cioè all'incirca il 13,5 per cento della popolazione. Tuttavia, l'epoca di tagli alla spesa sociale instaurata a partire dalla presidenza Reagan ha gravemente amputato la maggior parte di questi programmi.

Dispositivi analoghi al reddito minimo d'inserimento esistono in altri Paesi come i Paesi Bassi, il Lussemburgo, la Danimarca e la Nuova Zelanda.

Da un punto di vista macroeconomico non si può non vedere come misure come quelle qui proposte possano contribuire a quella ripresa della domanda di consumo che ormai, passata l'epoca delle politiche economiche obbligatoriamente recessive, viene vista come una delle condizioni per la ripresa economica reale, anche come antidoto alle minacce crescenti che derivano dall'espansione fittizia dell'economia puramente cartacea alla stabilità dei nostri sistemi socio economici. È appena il caso di ricordare che proprio riflettendo sulle cause della grande crisi del 1929 John M. Keynes avesse a suo tempo proposto misure di redistribuzione dei redditi e di sostegno al potere d'acquisto, e che su questa impostazione si è retta l'onda lunga della crescita economica delle economie occidentali dopo l'ultima guerra mondiale.

È difficile peraltro pensare ormai - a differenza che negli anni settanta - che, in assenza di spinte inflazionistiche sul versante dei costi (petrolio) o delle politiche monetarie (scardinamento del sistema di Bretton Woods), e nel quadro di stabilità monetaria offerto dall'Unione europea, una politica di sostegno alla domanda possa avere importanti conseguenze inflazionistiche.

Nello specifico, il disegno di legge che qui viene presentato, propone l'introduzione di una misura generalizzata di sostegno al reddito di coloro i quali, per vari motivi, siano costretti a vivere con risorse inferiori ad una certa soglia minima, e quindi, fino al raggiungimento di quella soglia.

Rispetto al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, la differenza più evidente -

oltre alla previsione di introduzione permanente del RMI, di cui si è detto - consiste in una impostazione generale meno legata a considerazioni di sostegno sociale al disagio individuale e più indirizzata verso le possibilità di inserimento lavorativo. Il suddetto decreto legislativo, infatti, mostra tutta la propria «timidezza» in un impianto generale che sembra disegnato soprattutto per far fronte in qualche modo alle necessità delle famiglie che hanno figli minori o persone portatrici di *handicap* da mantenere. La scelta che qui si è compiuta è invece quella di pensare innanzitutto al disagio economico generalizzato, all'interno del quale possono trovare sostegno anche situazioni come quelle sopra citate.

Una particolare enfasi, non presente nel decreto legislativo citato, è stata quindi posta sulla possibilità offerta al soggetto beneficiario del RMI di utilizzare tale sostegno per potere con una maggiore serenità completare il proprio percorso formativo e professionale, al fine di migliorare le proprie possibilità di accesso al mercato del lavoro. È questo il senso della previsione inserita al comma 2 dell'articolo 1, secondo il quale «Il reddito minimo di inserimento è volto altresì a favorire il recupero o il completamento di percorsi scolastici e formativi, da parte dei giovani in attesa di occupazione». Ed è questo anche il senso di quanto previsto ai commi 7 e 8 dell'articolo 4, laddove si prevede che chi chiede di accedere al RMI indichi il percorso formativo che intende seguire. Ma ancora più importante in tal senso ci appare la previsione del comma 4 dell'articolo 5, dove il completamento della scuola dell'obbligo diviene condizione per accedere allo stesso RMI e diviene quindi obiettivo prioritario, facendo così fronte all'ancora troppo esteso fenomeno di «mortalità scolastica» che, specialmente nelle regioni a maggior disagio economico, finisce con l'essere ulteriore causa del mancato inserimento sociale e lavorativo di molti giovani. È sempre a questo scopo che la previsione della obbligatorietà del completamento del percorso scolastico obbliga-

torio, già presente nel decreto legislativo come parte del programma di inserimento rivolto ai beneficiari, e alle loro famiglie, viene esteso qui dai soli minori (inseriti dal decreto legislativo evidentemente come facenti parte della famiglia del beneficiario del RMI) a tutti i soggetti che non abbiano conseguito i titoli di studio obbligatori, ancorché essi stessi beneficiari diretti della concessione del RMI (lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 7).

Il secondo elemento di maggiore novità, rispetto a quanto già previsto dal decreto legislativo n. 237 del 1998, è costituito dalla previsione di utilizzo da parte dei comuni delle persone che percepiscono il RMI, allo scopo non solo di far sì che tali soggetti siano messi in grado di offrire la propria prestazione lavorativa alla società, ma anche di offrire loro ulteriori occasioni di arricchimento professionale e curriculare, sia pure limitato nel tempo.

Tale utilizzo da parte dei comuni deve avvenire tenendo conto della formazione dei soggetti, non può essere in contrasto con gli obblighi scolastici e i percorsi formativi e con le possibilità di accesso al lavoro ed infine, per i soggetti che ne abbiano le caratteristiche culturali, può consistere nell'utilizzo per occasioni di sostegno agli altri soggetti beneficiari impegnati in percorsi formativi, venendo quasi a costituire una sorta di sostegno reciproco e di impegno sociale.

Ancora, rispetto alla previsione del decreto legislativo n. 237 del 1998, la presente proposta elimina ogni differenziazione tra i cittadini della Repubblica e coloro i quali, pur essendo stranieri, siano legalmente residenti nel nostro Paese, ben consapevoli come le caratteristiche attuali del fenomeno migratorio siano tali da poter condurre anche chi sia immigrato legalmente a condizioni di clandestinità o illegalità in casi di perdita anche temporanea delle proprie fonti di reddito. D'altra parte, data la non estrema semplicità della permanenza legale nel nostro Paese da parte di soggetti extraco-

munitari derivante dalla legislazione attuale, è facile respingere in partenza una scontata, quanto infondata, obiezione che paventi il rischio di una sorta di paese di «Bengodi» in cui tutti cerchino di accedere per godere della concessione del RMI.

Per il resto, e per concludere, la presente proposta mantiene le previsioni del vigente decreto legislativo n. 237 del 1998, in particolare per quanto riguarda gli obblighi dei comuni, ai quali viene delegata la gestione concreta del RMI e dei programmi che ne derivano (estesa ovviamente a tutti i comuni, e non solo a quelli scelti per la sperimentazione); per quanto riguarda ancora il finanziamento degli interventi, per la maggior parte a carico dello Stato, ma con l'obbligo per i comuni di partecipare secondo

previsioni finanziarie da accludere allo stesso programma di interventi presentato al Ministero; e per quanto riguarda, infine, gli importi del RMI, con l'unica differenza che le variazioni annuali di tali importi non sono stabilite in partenza (come previsto nel decreto legislativo n. 237 del 1998, essendo previsto per soli tre anni), bensì affidate ad una decisione che il Ministero per la solidarietà sociale deve prendere di anno in anno. Uguali a quelle previste dal decreto citato restano le tabelle di calcolo dei coefficienti di maggiorazione in base alla composizione del nucleo familiare, e uguali restano, infine, le caratteristiche economiche dei soggetti che possono fare richiesta di accesso al RMI.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituto dei reddito minimo di inserimento)

1. Il reddito minimo di inserimento è una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.

2. Il reddito minimo di inserimento è volto altresì a favorire il recupero o il completamento di percorsi scolastici e formativi da parte dei giovani in attesa di occupazione.

3. Il reddito minimo di inserimento è costituito da interventi volti a perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatari, attraverso programmi personalizzati, e da trasferimenti monetari integrativi del reddito.

Art. 2.

(Titolarità della gestione)

1. La titolarità della gestione degli interventi e dei trasferimenti monetari di cui all'articolo 1 è dei comuni.

2. Il comune:

a) definisce le modalità di presentazione della domanda, prevedendo un termine non superiore a sessanta giorni per la risposta;

b) stabilisce le modalità di verifica e di controllo successivo della sussistenza dei requisiti, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge;

c) procede al controllo e alla verifica dell'attuazione, con riferimento tanto agli

obblighi dei beneficiari che alle responsabilità dei soggetti che cooperano per la realizzazione dei programmi di integrazione sociale;

d) individua il responsabile del programma di integrazione sociale di cui all'articolo 7;

e) riferisce al Ministro per la solidarietà sociale sull'attuazione della presente legge e sui costi da essa derivanti, con riferimento sia alle erogazioni monetarie che ai costi di gestione e di realizzazione dei programmi di integrazione sociale. A tal fine cura la tenuta di una adeguata documentazione, con particolare riferimento ai soggetti beneficiari, agli interventi promossi, alla loro durata, alle singole modalità di cessazione ovvero ai motivi della permanenza.

3. Il comune prevede inoltre che il servizio sociale, anche su iniziativa di enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale, possa provvedere d'ufficio all'inoltro della domanda, in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo.

4. Il Comune presenta annualmente al Ministro per la solidarietà sociale un progetto di intervento contenente valutazioni sui livelli di povertà presenti nel proprio territorio, l'indicazione dettagliata delle forme di assistenza già attuate dal comune, nonché valutazioni sulla propria capacità di far fronte alle spese di gestione derivanti dagli interventi previsti dalla presente legge, tenuto conto della capacità di spesa e dell'entità del bilancio comunale.

Art. 3.

(Finanziamento)

1. Il costo degli interventi previsti dalla presente legge per la parte dei trasferimenti monetari grava sul Fondo per le politiche sociali.

2. I costi di gestione relativi alla organizzazione del servizio, inclusi quelli relativi alla predisposizione e realizzazione

dei programmi di integrazione sociale, sono a carico dei comuni.

3. Annualmente, in sede di predisposizione della legge di bilancio, il Governo prevede nel Fondo per le politiche sociali le risorse necessarie all'attuazione della presente legge.

Art. 4.

(Accesso al reddito minimo di inserimento)

1. Il reddito minimo di inserimento è destinato alle persone in situazione di difficoltà ed esposte al rischio della marginalità sociale, è destinato altresì ai soggetti in cerca di occupazione, secondo i requisiti e le modalità previste dalla presente legge.

2. Ai fini dell'accesso al reddito minimo di inserimento i soggetti destinatari devono essere privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà, stabilita inizialmente in lire 500.000 mensili per una persona che vive sola e aggiornata annualmente con decreto del Ministero per la solidarietà sociale. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza allegata alla presente legge.

3. I soggetti destinatari debbono altresì essere privi di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari, che immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale se posseduta a titolo di proprietà, il cui valore non può eccedere la soglia indicata dal comune.

4. Il reddito minimo di inserimento è erogato al destinatario per un anno, e può essere rinnovato previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi.

5. La situazione reddituale è definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente, dalle perso-

ne con le quali convive e da quelle considerate a suo carico ai fini IRPEF. I redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75 per cento. La situazione patrimoniale è altresì riferita al nucleo familiare.

6. Con una dichiarazione sottoscritta a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, il richiedente attesta il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'ammissibilità previsti dalla presente legge alla data di presentazione della domanda. Alla dichiarazione è allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, qualora presentata.

7. Nella domanda va indicato il titolo di studio posseduto e, eventualmente, l'ultimo anno di corso di studi intrapreso, con l'indicazione della data e dei motivi dell'abbandono, nonché i corsi extra o post scolastici, di formazione professionale o di specializzazione frequentati e, in generale, il tipo di professionalità eventualmente acquisita.

8. I giovani fino a 30 anni non compiuti devono indicare anche l'attività di recupero scolastico o di formazione professionale cui intendono di preferenza essere avviati.

Art. 5.

(Requisiti)

1. Possono inoltrare domanda di ammissione al reddito minimo di inserimento i soggetti indicati all'articolo 4 che alla data della domanda siano legalmente residenti da almeno dodici mesi in un comune della Repubblica.

2. Ai soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro sono richieste la disponibilità a frequentare corsi di formazione professionale e la disponibilità al lavoro, da documentare attraverso l'iscrizione all'ufficio di collocamento. Il requisito dell'iscrizione non è temporaneamente richiesto:

a) per coloro che sono impegnati in attività di recupero scolastico o di formazione professionale;

b) per coloro che attendono alla cura di figli in età inferiore a tre anni o di persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) per coloro che sono impegnati in programmi di recupero terapeutico, certificato ed incompatibile con l'attività lavorativa.

3. Non possono presentare domanda i soggetti iscritti negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani, dei coltivatori diretti e negli albi dei liberi professionisti.

4. Per coloro i quali non abbiano conseguito il diploma della scuola dell'obbligo, l'iscrizione e la frequenza ai corsi di recupero della scuola dell'obbligo è condizione per l'accesso al reddito minimo di inserimento e per il suo mantenimento.

Art. 6.

(Integrazione del reddito)

1. L'ammontare del trasferimento monetario integrativo del reddito è pari alla differenza tra la soglia di reddito come individuata in base all'articolo 4 e il reddito mensile percepito.

2. L'integrazione del reddito ha inizio dalla data di presentazione della domanda accolta. Essa non è cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile ed ai fini fiscali è equiparata alla pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Nel definire la prestazione, il comune opera in modo da avere le maggiori garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà. In particolare, qualora sussistano situazioni di conflitti familiari accertati dai servizi sociali, il comune può erogare la prestazione a persona diversa dal capofamiglia o da chi ha presentato la domanda, individuando, sentiti i componenti, la persona che maggiormente garantisce

l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.

Art. 7.

(Interventi di integrazione sociale)

1. Gli interventi di integrazione sociale di cui all'articolo 1 hanno lo scopo di favorire il superamento dell'emarginazione dei singoli e delle famiglie attraverso la promozione delle capacità individuali e dell'autonomia economica delle persone. A tali fini il comune, entro trenta giorni dalla data di accoglimento della domanda, elabora, anche in relazione agli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive del lavoro, i programmi di integrazione sociale personalizzati, tenendo conto delle caratteristiche personali e familiari dei soggetti e concordando con gli stessi il contenuto e gli impegni derivanti dall'attuazione del programma. Ove è presente la famiglia, il programma coinvolge tutti componenti.

2. I programmi di integrazione sociale:

a) sono orientati al recupero, alla promozione e allo sviluppo di capacità personali e alla ricostruzione di reti sociali, per i minori e per coloro i quali non abbiano completato la scuola dell'obbligo il programma include in primo luogo l'assolvimento dell'obbligo scolastico e successivamente la formazione professionale;

b) sono coordinati con le altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte dei destinatari.

Art. 8.

(Utilizzo da parte degli enti locali)

1. I comuni possono utilizzare i percettori del reddito minimo di inserimento, con l'esclusione dei soggetti impegnati nel completamento dell'obbligo scolastico, in programmi di formazione e di coloro i quali sono temporaneamente esonerati dall'iscrizione al collocamento, per lavori social-

mente utili di carattere straordinario e transitorio, organizzati nell'ambito di programmi aventi le seguenti finalità:

a) migliore attuazione degli interventi nazionali e regionali per la protezione e la valorizzazione dell'ambiente e per la difesa del suolo e la vigilanza ai fini dell'applicazione della relativa legislazione statale e regionale;

b) prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;

c) recupero, riabilitazione e formazione culturale a beneficio di malati, portatori di *handicap*, anziani, ex tossicodipendenti, ex carcerati ed altri soggetti in situazioni di difficoltà;

d) supporto alle attività delle istituzioni scolastiche e degli enti locali a beneficio dell'infanzia e dell'adolescenza;

e) sostegno e assistenza alle persone anziane o in condizione di disagio sociale, secondo le indicazioni e sotto la supervisione dei servizi sociali del comune di residenza del soggetto assistito.

2. I soggetti percettori del reddito minimo di inserimento in possesso del diploma di laurea possono altresì essere utilizzati in attività di sostegno alla scolarizzazione ed alla formazione professionale degli altri soggetti percettori di reddito minimo di inserimento.

3. L'utilizzazione dei soggetti di cui al comma 1 va effettuata tenuto conto della professionalità da essi posseduta e delle preferenze dichiarate all'atto della domanda.

4. L'utilizzazione dei percettori di reddito minimo di inserimento non può comunque avvenire per un periodo consecutivo superiore a tre mesi né per attività che si svolgano fuori del comune di residenza e cessa comunque nel caso che il soggetto stesso riceva una offerta di lavoro, anche a tempo determinato.

5. L'utilizzazione non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro e deve svolgersi a tempo parziale per un orario non superiore a ottanta ore mensili; resta a

carico del comune la copertura dei rischi per gli infortuni e le malattie professionali occasionati dallo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Art. 9.

(Obblighi dei soggetti destinatari)

1. I soggetti ammessi al reddito minimo di inserimento hanno l'obbligo di:

a) comunicare tempestivamente al comune ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda e comunque a confermare ogni sei mesi il persistere delle condizioni stesse. I servizi sociali assicurano l'assistenza necessaria all'adempimento dell'obbligo per i soggetti più deboli e comunque per quelli di cui all'articolo 2, comma 3;

b) rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del programma di integrazione sociale;

c) per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, accettare l'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato che dovessero ricevere, nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia di tutela del lavoro.

2. Il comune sospende o riduce, anche gradualmente e temporaneamente, le prestazioni di reddito minimo di inserimento sulla base della gravità della violazione degli obblighi e tenuto conto delle condizioni del soggetto inadempiente. La non ottemperanza dell'obbligo di cui al comma 1, lettera c), comporta la revoca della prestazione di reddito minimo di inserimento. In ogni caso il comune tiene conto delle situazioni familiari, con particolare riferimento alla presenza dei minori.

3. I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme in-

debitamente percepite che il comune riutilizza per gli stessi fini.

Art. 10.

(Cumulo degli assegni)

1. L'impiego in rapporti di lavoro a tempo parziale ovvero a tempo determinato non comporta la perdita del diritto all'intero reddito minimo di inserimento, che verrà corrisposto per la parte necessaria ad integrare la retribuzione percepita fino al raggiungimento della misura annua fissata.

2. Il reddito minimo di inserimento è cumulabile con altri assegni, indennità o compensi percepiti in ragione di attività formative o lavorative svolte ovvero in ragione della posizione di disoccupato, solo nella misura utile a raggiungere la quota annua fissata per il soggetto. Tale reddito è interamente cumulabile con la sola indennità di disoccupazione ordinaria.

Art. 11.

(Accertamenti e verifiche)

1. All'atto della domanda e delle successive dichiarazioni, il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che nel caso di ammissione al reddito minimo di inserimento possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica che a quella familiare.

2. Il comune effettua i controlli di cui al comma 1 e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. A tal fine i comuni possono avvalersi dei dati informativi a disposizione degli enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali e degli uffici del Ministero delle finanze, ai quali possono chiedere ulteriori accertamenti.

Art. 12.

(Diritti dei soggetti)

1. I richiedenti la cui domanda non è stata accolta possono, entro trenta giorni, ricorrere al prefetto della provincia in cui ha sede il comune al quale è stata presentata la domanda. Possono altresì ricorrere al prefetto, entro il medesimo termine, coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza o di sospensione o di riduzione del reddito minimo di inserimento. Di tale facoltà è data informazione al momento della presentazione della domanda.

2. Presso le prefetture è istituita una commissione per l'esame dei ricorsi di cui al comma 1, la quale, sentiti i soggetti interessati e il comune, decide entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso in merito alla fondatezza dello stesso. Della decisione è data comunicazione al sindaco, che dispone gli adempimenti conseguenti.

Art. 13.

(Commissione di indagine e relazione al Parlamento)

1. La Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri esamina annualmente lo stato di attuazione della presente legge sulla base dei documenti predisposti dal Dipartimento per gli affari sociali e dai comuni ed esprime pareri e suggerimenti.

2. In merito all'attuazione della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale presenta annualmente al Parlamento una relazione.

ALLEGATO
(articolo 4, comma 2)

Scala di equivalenza:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente portatore di *handicap* di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66 per cento.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con i figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.